

Proposta di direttiva del Consiglio sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta (ONP)

COM(88) 825 def. — SYN 187

(Presentata dalla Commissione il 5 gennaio 1989)

(89/C 39/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

1. considerando che l'articolo 8 a del trattato prevede per il mercato interno una zona senza frontiere nella quale la libera circolazione dei servizi è assicurata in conformità delle altre disposizioni del trattato;
2. considerando che la Commissione ha presentato un libro verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature di telecomunicazione (COM(87) 290), in data 30 giugno 1987, ed una comunicazione sull'applicazione del Libro verde fino al 1992 [COM(88) 48], in data 9 febbraio 1988;
3. considerando che il Consiglio ha adottato una risoluzione in data 30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature di telecomunicazioni fino al 1992⁽¹⁾;
4. considerando che la Commissione ha pubblicato una direttiva sulla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
5. considerando che, dati gli ostacoli derivanti dalle divergenze esistenti nelle leggi, regolamenti o disposizioni amministrative degli Stati membri, la completa realizzazione di un mercato comunitario per i servizi delle telecomunicazioni può essere conseguita soltanto mediante la rapida introduzione di principi e condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta, onde evitare una serie di casi contenziosi e di prolungati conflitti, in particolare per la fornitura transfrontaliera di servizi;
6. considerando che, data la divergenza delle situazioni e l'esistenza negli Stati membri di vincoli tecnici ed amministrativi, l'evoluzione verso tale obiettivo dovrebbe avvenire per fasi;

7. considerando che le condizioni per la fornitura di una rete aperta debbono essere coerenti con determinati principi e non dovrebbero limitare l'accesso alle reti e ai servizi, fatta eccezione per motivi di interesse pubblico qui di seguito chiamati «requisiti fondamentali»;

8. considerando che la definizione e l'interpretazione di tali principi e requisiti essenziali deve tenere interamente conto del fatto che qualsiasi limitazione al diritto di fornire servizi negli e fra gli Stati membri deve essere giustificata obiettivamente, deve rispettare il principio della proporzionalità e non deve essere esagerata in relazione all'obiettivo perseguito;

9. considerando che l'elaborazione dettagliata di condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta deve basarsi su un processo progressivo e dovrebbe essere preparata in consultazione con gli Stati membri, le amministrazioni delle telecomunicazioni e le altre parti interessate, in particolare con l'assistenza del gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-I);

10. considerando che la definizione di condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta deve costituire un processo aperto a tutte le parti interessate e perciò dovrebbe essere lasciato tempo sufficiente per commenti pubblici;

11. considerando che la definizione comunitaria di interfaccia tecniche armonizzate e di condizioni di accesso deve essere basata sulla definizione di specifiche tecniche comuni in conformità di norme e specifiche internazionali;

12. considerando che l'attività in tale settore deve tenere pienamente conto del quadro di cui alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio relativa ad una procedura per la fornitura di informazioni nel settore delle norme e standard tecnici, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio sulla fase iniziale del riconoscimento reciproco dell'approvazione del tipo per le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e la decisione 87/95/CEE del Consiglio sulla standardizzazione nel settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni;

13. considerando che l'adozione formale dello statuto dell'Istituto di norme europee delle telecomunicazioni (ETSI) e dei relativi regolamenti interni ha creato un nuovo meccanismo per produrre norme europee per le telecomunicazioni;

⁽¹⁾ GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1.

14. considerando che il memorandum d'intesa fra la Conferenza europea delle amministrazioni postali e delle telecomunicazioni (CEPT) e la Commissione in materia di norme e di approvazione del tipo per le apparecchiature di telecomunicazioni e gli orientamenti generali convenuti con l'istituzione comune per gli standard europei CEE-CENELEC permettono d'ora innanzi di incaricare tali organismi di un'attività tecnica specializzata di armonizzazione;
15. considerando che la definizione comunitaria e la realizzazione di punti terminali di rete chiaramente armonizzati per l'interfaccia fisica fra l'infrastruttura di rete e le apparecchiature degli utenti e degli altri fornitori di servizi costituirà un elemento fondamentale del concetto globale di fornitura di una rete aperta;
16. considerando che la direttiva 88/301/CEE della Commissione sulla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali delle telecomunicazioni⁽¹⁾ prescrive agli Stati membri di garantire a tutti i richiedenti l'accesso ai punti terminali della rete pubblica entro un periodo ragionevole;
17. considerando che l'obiettivo principale della realizzazione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni deve essere la libertà di fornire servizi a tutta la Comunità sulla base di un'autorizzazione o di una disposizione legislativa fornita in uno Stato membro;
18. considerando che ciò richiederebbe il riconoscimento reciproco delle procedure d'autorizzazione per la fornitura di servizi, qualora tale autorizzazione sia richiesta;
19. considerando che tale riconoscimento reciproco delle procedure d'autorizzazione richieste deve dipendere dall'evoluzione dell'armonizzazione delle condizioni per la fornitura di servizi, con la progressiva realizzazione della fornitura di una rete aperta;
20. considerando inoltre che nella sua risoluzione del 30 giugno sullo sviluppo del mercato comune per servizi e apparecchiature di telecomunicazioni fino al 1992 il Consiglio ha considerato l'esame degli aspetti esterni delle misure comunitarie in materia di telecomunicazioni come un obiettivo strategico fondamentale;
21. considerando che, conformemente alla decisione del Consiglio del 28 novembre 1988, gli Stati membri hanno accompagnato la firma dell'atto finale della conferenza amministrativa mondiale di telegrafia e telefonia (WATTC-88) con una dichiarazione comune in cui s'impegnano ad applicare il regolamento internazionale delle telecomunicazioni conformemente agli obblighi loro derivanti dal trattato CEE;
22. considerando che la Comunità attribuisce grande importanza alla continua crescita dei servizi transfrontalieri di telecomunicazioni, al contributo che danno alla crescita del mercato comune i servizi di telecomunicazione forniti da società o persone fisiche aventi sede in uno Stato membro della Comunità ed infine ad un'accresciuta attività dei fornitori comunitari di servizi sui mercati dei paesi terzi;
- considerando che sarà quindi necessario garantire, man mano che verranno elaborate direttive particolareggiate, che si tenga conto degli obiettivi in questione nell'intento di arrivare ad una situazione in cui la realizzazione di un più aperto mercato comunitario dei servizi di telecomunicazione sarà, ove del caso, accompagnata da reciproche aperture di mercato in altri paesi;
- considerando che questi risultati possono venire conseguiti sia nel quadro di negoziati multilaterali, in particolare nell'ambito del GATT, sia mediante negoziati bilaterali;
23. considerando che tale direttiva non si occupa dei problemi della trasmissione e distribuzione di programmi televisivi via telecomunicazioni, in particolare delle reti di televisione via cavo, che richiedono un esame particolare;
24. considerando che la presente direttiva non si occupa delle comunicazioni via satellite per le quali, in conformità della risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988, si dovrebbe elaborare una posizione comune;
25. considerando che la determinazione delle condizioni tecniche, condizioni di impiego e principi tariffari armonizzati, in base alle disposizioni per la fornitura di una rete aperta in conformità della presente direttiva si rivolge in particolare alle reti pubbliche ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni forniti in base a diritti esclusivi o speciali dalle amministrazioni delle telecomunicazioni;
26. considerando che gli effetti sul funzionamento del mercato interno di eventuali ulteriori condizioni per l'accesso ai servizi di telecomunicazioni non armonizzati dovrebbero essere riesaminati dal Consiglio e dalla Commissione nel corso del 1992, tenendo conto dello sviluppo tecnologico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle condizioni per il libero accesso e il libero uso dell'infrastruttura pubblica di rete e dei servizi pubblici delle telecomunicazioni.

Tali condizioni si applicheranno in particolare alla fornitura di servizi attraverso tali mezzi di telecomunicazione all'interno dei singoli Stati membri e tra i diversi Stati membri, compresa in particolare la fornitura di servizi da parte di società di diritto civile o di diritto commerciale ovvero di persone fisiche stabilite in uno Stato membro della Comunità che non sia quello della società di diritto civile o di diritto commerciale ovvero della persona fisica cui sono destinati i servizi in questione, allo scopo di realizzare un mercato comune dei servizi di telecomunicazioni.

(¹) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 73.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

1. Per «enti delle telecomunicazioni» si intendono le amministrazioni o enti privati riconosciuti nella Comunità, che forniscono le reti pubbliche e/o i servizi pubblici delle telecomunicazioni.

Gli organismi di cui all'allegato 1 soddisfano a tali criteri.

2. Per «rete pubblica» si intende una infrastruttura di rete pubblica di telecomunicazioni che si occupa della trasmissione di servizi fra i punti terminali, estremi compresi, che si tratti di telegrafo, collegamento radio, o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico o ottico.
3. Per «terminale della rete pubblica» si intende l'insieme delle specifiche di collegamento fisico e di accesso tecnico richieste per ottenere accesso e comunicare efficacemente attraverso una rete pubblica di telecomunicazioni.
4. Le «condizioni per la fornitura di una rete aperta» rappresentano le condizioni armonizzate in conformità delle disposizioni di cui alla presente direttiva, che possono essere imposte agli utenti e/o ai fornitori di servizi per l'accesso e l'impiego della rete pubblica e/o dei servizi pubblici di telecomunicazioni (qui di seguito chiamate «condizioni ONP»).

Le condizioni ONP possono comprendere in particolare condizioni armonizzate relative a:

- interfacce tecniche, compresa la definizione e la realizzazione dei punti terminali di una rete pubblica;
- condizioni di impiego, compreso l'eventuale accesso alle frequenze;
- principi tariffari.

Le condizioni ONP si applicheranno ai settori definiti in conformità dell'articolo 4 per l'accesso o l'uso delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazioni per i quali gli enti delle telecomunicazioni, di cui al punto 1, sono de jure o de facto l'unico o il principale fornitore individualmente o in cooperazione con altri.

Per settori specifici, per i quali altri fornitori di servizi hanno un'importanza analoga, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, integrerà secondo necessità gli organismi di cui al punto 1.

5. I «requisiti essenziali» sono i requisiti di carattere non economico che, per ragioni di interesse pubblico generale, possono essere considerati tanto importanti

che la loro osservanza è oggetto di obbligo stabilito per legge per ottenere accesso e utilizzare le reti e i servizi pubblici delle telecomunicazioni.

6. In materia di definizione delle «specifiche tecniche», delle «norme» e del collegamento dell'«apparecchiatura terminale», si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 86/361/CEE sulla fase iniziale del riconoscimento reciproco dell'approvazione del tipo per le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Articolo 3

1. Le condizioni ONP devono soddisfare ai seguenti principi fondamentali:

- le condizioni debbono essere basate su criteri obiettivi;
- le condizioni debbono essere trasparenti, comprese adeguate formalità di pubblicazione;
- le condizioni debbono garantire la parità di accesso e non debbono creare discriminazioni fra cittadini degli Stati membri, conformemente alla legislazione comunitaria.

2. Le condizioni ONP debbono essere basate sui seguenti requisiti fondamentali nel contesto del diritto comunitario:

- la sicurezza delle operazioni di rete;
- la conservazione dell'integrità della rete;
- l'interoperabilità dei servizi, in casi giustificati;
- la protezione dei dati, in casi giustificati;
- i requisiti fondamentali applicabili in generale al collegamento dell'apparecchiatura terminale alla rete.

3. Le condizioni ONP non debbono ammettere limitazioni supplementari all'impiego della rete pubblica e/o dei servizi pubblici, eccettuate quelle derivate dall'esercizio dei diritti esclusivi o speciali concessi dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, integrerà per quanto necessario gli elenchi di cui ai punti 1 e 2.

Articolo 4

1. Le condizioni ONP saranno definite per fasi successive, in conformità con la procedura esposta qui di seguito.

2. Le condizioni ONP riguarderanno i settori specifici elencati all'allegato 2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, integrerà per quanto necessario l'elenco dei settori specifici.

3. I settori prioritari, per i quali saranno inizialmente stabilite le condizioni ONP, sono elencati all'allegato 3.

La Commissione redigerà ogni anno, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 9, un elenco aggiornato dei settori prioritari.

4. Per i settori prioritari prescelti, la Commissione dovrà:

- a) iniziare un'analisi dettagliata, nel quadro del comitato di cui all'articolo 9, secondo scadenze prefissate e redigere relazioni sui risultati di detta analisi;
- b) richiedere, in base alle relazioni su tale analisi, tenuto debito conto dei commenti pervenuti durante il periodo appositamente previsto ai sensi dell'articolo 5.1, e del programma generale di standardizzazione nel settore della tecnologia dell'informazione, all'Istituto per le norme europee sulle telecomunicazioni (ETSI), di redigere entro termini specificati norme europee tenendo nel debito conto le attività di normalizzazione internazionale in quanto base d'interfacce tecniche armonizzate e/o all'occorrenza di caratteristiche dei servizi forniti; questa attività andrà in particolare coordinata con l'istituzione comune per gli standard europei CEN-CENELEC;
- c) redigere le condizioni ONP in conformità degli elementi elencati nel quadro di riferimento ONP, di cui all'allegato 4, in base ai principi e requisiti generali, di cui all'articolo 3.

Articolo 5

1. La Commissione pubblicherà nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un invito per tutte le parti interessate a formulare le loro osservazioni sulle relazioni redatte in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4.1. Il periodo autorizzato per la presentazione di tali osservazioni non sarà inferiore a tre mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'invito.

2. Il richiamo alle norme europee redatte quale base per le interfacce e/o i servizi tecnici comuni per l'ONP, effettuato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4.2, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Dopo la conclusione delle procedure espone agli articoli 4 e 5, il Consiglio, previo esame delle norme del trattato e, in particolare, delle norme sulla concorrenza, adotterà direttive dettagliate per la creazione di condizioni ONP per ciascun settore prioritario e in particolare:

- uno scadenario per l'attuazione delle interfacce tecniche armonizzate e/o delle interfacce eventualmente richieste, compresa la realizzazione di punti terminali di rete pubblica armonizzati, secondo necessità;

— particolari delle condizioni armonizzate d'impiego;

— particolari dei principi tariffari armonizzati;

e qualsiasi altro aspetto importante.

Articolo 7

1. A seconda dei progressi effettuati nell'armonizzazione delle condizioni ONP in conformità delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione adotterà misure che specificino le condizioni per il riconoscimento reciproco delle procedure di dichiarazione e/o autorizzazione per la fornitura di servizi via reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora tali dichiarazioni siano richieste dagli Stati membri.

Le misure sono intese ad eliminare le dichiarazioni o autorizzazioni supplementari in altri Stati membri, allorché un servizio a termini di legge viene fornito in uno Stato.

2. A tale scopo il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotterà delle misure per armonizzare le procedure di dichiarazione e/o autorizzazione, ove richiesto.

3. In conformità dell'articolo 8 c) del trattato, tali proposte possono tenere conto nella misura richiesta fino alla fine del 1992, dello sforzo richiesto a talune economie che presentano divergenze nello sviluppo di tali servizi durante l'introduzione dei regimi di autorizzazione e condizioni armonizzate di cui al punto 1.

Articolo 8

Nel corso del 1992 il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, esaminerà l'effetto sul funzionamento del mercato interno di qualsiasi altra condizione per l'accesso ai servizi di telecomunicazioni, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e in conformità della procedura generale di cui all'articolo 100 b del trattato.

Articolo 9

1. La Commissione sarà assistita da un comitato di carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato sarà il gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T).

2. Il rappresentante della Commissione presenterà al comitato un progetto delle misure necessarie. Il comitato

esprimerà il suo parere sul progetto entro un termine fissato dal presidente a seconda dell'urgenza del problema, eventualmente con una votazione.

3. Il parere sarà annotato nel verbale; inoltre, ogni Stato membro avrà il diritto di chiedere che il suo parere sia riportato nel verbale.

4. La Commissione terrà nella massima considerazione il parere espresso dal comitato e lo informerà della maniera in cui lo ha fatto.

Articolo 10

1. Gli Stati membri introdurranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il... La Commissione ne sarà informata.

2. Gli Stati membri assicureranno che la Commissione sia informata delle disposizioni di diritto nazionale da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

ALLEGATO I

Organismi conformi ai criteri di cui all'articolo 2.1

Belgio

Régie des Télégraphes et des Téléphones / Regie van Telegrafie en Telefonie

Danimarca

Københavns Telefon Aktieselskab
Jydsk Telefon
Fyns Kommunale Telefonselskab
Post- og Telegrafvæsnet
Statens Teletjeneste

Repubblica federale di Germania

Deutsche Bundespost

Francia

Direction Générale des Télécommunications (France Télécom)

Grecia

OTE/Hellenic Telecommunications Organisation

Irlanda

Telecom Eireann

Italia

Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni
Azienda di Stato per i Servizi Telefonici
Società Italiana per l'Esercizio Telefonico SpA
Italcable
Teespazio SpA

Lussemburgo

Administration des Postes et des Télécommunications

Olanda

Post, Telegraaf en Telefoon

Portogallo

Correios e Telecomunicações de Portugal
Telefones de Lisboa e Porto
Companhia Portuguesa Rádio Marconi

Spagna

Compañía Telefónica Nacional de España

Regno Unito

British Telecommunications plc
Mercury Communications Ltd
City of Kingston-Upon-Hull

*ALLEGATO II***Settori specifici per i quali vanno elaborate condizioni dettagliate per l'apertura di una rete aperta in conformità dell'articolo 4.2**

Le condizioni ONP saranno redatte progressivamente per i seguenti settori specifici:

Accesso alle risorse di rete

- Linee noleggiate:
- nuovi tipi di accesso all'infrastruttura locale di rete, come l'accesso, in determinate condizioni, ai circuiti che collegano gli impianti dell'abbonato con la centrale di rete pubblica, senza interruzione del servizio di base per il quale tale collegamento può essere fornito (telefono, telex);
- risorse di rete ISDN (Integrated Services Digital Network);
- risorse di rete a banda larga, a seconda dei progressi realizzati nella definizione e dello sviluppo tecnologico.

Accesso ai servizi commutati di base per uso pubblico

- servizio telefonico tradizionale;
- servizio telex;
- servizi di dati pubblici a commutazione di circuito;
- servizi di dati pubblici a commutazione di pacchetto;
- servizi ISDN (Integrated Services Digital Network), se applicabili;
- servizi mobili/paging, se applicabili;
- servizi a banda larga, qualora applicabili, conformi ai progressi realizzati nella definizione e nello sviluppo tecnologico.

*ALLEGATO III***Settori prioritari per i quali vanno inizialmente elaborate le condizioni ONP in conformità dell'articolo 4.3***Accesso a*

- linee noleggiate;
- servizi di dati pubblici a commutazione di pacchetto;
- risorse e servizi di rete ISDN, se applicabili.

*ALLEGATO IV***Quadro di riferimento per l'elaborazione delle condizioni ONP in conformità dell'articolo 4.4**

L'elaborazione delle condizioni per la fornitura di una rete aperta dovrebbero procedere in conformità del seguente quadro di riferimento:

1. definizione delle interfacce tecniche armonizzate e delle caratteristiche di servizio:

In materia di condizioni ONP si dovrebbe tenere conto del seguente progetto per la definizione delle interfacce tecniche in determinati punti terminali:

- per i servizi esistenti si dovrebbero adottare le interfacce esistenti. Si potrà considerare il potenziamento di tali interfacce per capacità supplementari;

- per i servizi completamente nuovi si dovrebbero pure adottare le interfacce esistenti, se applicabili. Se le interfacce esistenti non sono idonee, si dovranno specificare i potenziamenti o le nuove interfacce;
- per servizi e reti non ancora introdotti, ma per i quali è già cominciato il programma di standardizzazione, i requisiti ONP dovrebbero essere presi in considerazione nello specificare le nuove interfacce.

I requisiti ONP devono essere conformi, per quanto possibile, con i lavori in corso sulle raccomandazioni CCITT e CEPT.

L'attività in tale settore dovrà tenere pienamente conto del quadro indicato dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio concernente una procedura per la fornitura di informazioni nel settore delle norme e dei regolamenti tecnici, della direttiva 86/361/CEE del Consiglio sulla fase iniziale del riconoscimento reciproco dell'approvazione del tipo per le apparecchiature terminali delle telecomunicazioni e della decisione 87/95/CEE del Consiglio sulla standardizzazione nel settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni.

L'attività comprenderà la piena definizione dei punti terminali di rete, laddove richiesto e non previsto da adeguate procedure altrove.

Le offerte ONP dovranno in generale presentare una maggiore varietà rispetto alle offerte esistenti. Di conseguenza, dovrebbero essere individuate caratteristiche supplementari, ove richiesto.

Per l'ONP tali caratteristiche supplementari dovrebbero essere classificate come:

- globali, se fornite in associazione con un'interfaccia specifica e comprese nella tariffa standard;
- facoltative, se possono essere richieste facoltativamente per quanto riguarda l'offerta specifica ONP e soggette ad una tariffa supplementare.

L'attività dovrà comprendere l'elaborazione di proposte per scadenziari per l'introduzione delle interfacce e delle caratteristiche di servizio, tenendo conto della situazione delle reti e dei servizi di telecomunicazioni nella Comunità.

2. *Definizione delle condizioni armonizzate d'impiego*

Le condizioni d'impiego individueranno le condizioni di accesso e di fornitura, qualora richiesto.

In particolare esse possono comprendere le seguenti caratteristiche, se applicabili:

- tempo massimo di fornitura;
- periodo minimo contrattuale;
- qualità del servizio, compresi eventualmente i seguenti aspetti:
 - disponibilità
 - tempo medio richiesto per una riparazione
 - qualità della trasmissione;
- manutenzione ed esame dei guasti, compresi eventualmente:
 - l'accesso agli impianti di manutenzione della rete
 - l'accesso agli impianti di diagnostica della rete
 - l'accesso agli impianti di rilevazione dei guasti alla rete;
- condizioni per la rivendita di capacità;
- condizioni per l'uso in compartecipazione;
- condizioni per l'impiego da parte di terzi;
- condizioni per l'intercollegamento con reti pubbliche e private.

Le condizioni di impiego possono comprendere le condizioni riguardanti l'eventuale accesso alle frequenze e le misure riguardanti l'eventuale protezione dei dati personali e della riservatezza delle transazioni.

3. *Definizione dei principi tariffari armonizzati*

L'accesso libero e aperto degli utenti e dei fornitori di servizi concorrenziali alle risorse e ai servizi di reti richiede una chiara definizione dei principi tariffari. I principi tariffari debbono basarsi sui principi generali applicabili all'ONP:

-
- le tariffe devono essere basate su criteri obiettivi e non debbono imporre direttamente o indirettamente prezzi non corretti di acquisto o di vendita. In particolare, esse devono essere collegate ai costi;
 - le tariffe debbono essere trasparenti e oggetto di adeguate formalità di pubblicazione. Per quanto riguarda gli elementi di servizio, le tariffe debbono essere sufficientemente differenziate, allo scopo di evitare all'utente obblighi e oneri non collegati con gli usi richiesti. In particolare, le caratteristiche specifiche della rete o del servizio dovrebbero essere tassate indipendentemente dall'onere per la trasmissione via rete (capacità di supporto);
 - le tariffe non debbono essere discriminatorie e debbono garantire la parità di trattamento.

Oneri specifici per l'accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono essere giustificati in base a criteri obiettivi, basati tra l'altro su un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate.

4. *Principi comuni*

La definizione delle condizioni d'impiego e dei principi tariffari armonizzati, di cui ai punti 2 e 3, terrà debito conto delle norme del trattato sulla concorrenza applicabili.
